

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DIMANTOVA RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DI PERSONALE OPERATIVO DEI VIGILI DEL FUOCO IN ORARIO STRAORDINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

VISTA la legge 13 maggio 1961 nr. 469 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco-" che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco servizi tecnici per la tutela delle persone, la preservazione dei beni, l'addestramento e l'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione;

VISTO il decreto legislativo nr. 139 dell'8 marzo 2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a nonna dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, nr. 229;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004, nr. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO l'art. 1, comma 439, legge 27 dicembre 2006 nr. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno, e, per sua delega, ai Prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46 della legge 23 dicembre 2005 nr. 266;

CONSIDERATO che le Parti attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di protezione civile nel territorio della provincia - di Mantova, e ciò in particolare in relazione al ruolo e alla presenza qualificata sul territorio delle Forze istituzionalmente preposte agli interventi conseguenti a pubbliche calamità di cui alla legge nr. 225/92 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la predetta Amministrazione Provinciale, unitamente ai Comuni di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Suzzara e Viadana - rispettivamente sedi del Comando Provinciale e dei Distaccamenti dei Vigili del Fuoco del territorio -riconoscono il ruolo fondamentale svolto dai cennati Vigili nelle attività di prevenzione e

formazione e le correlate specifiche competenze nel settori dell'estinzione degli incendi e degli interventi di soccorso tecnico urgente;

RITENUTO che, per perseguire gli obiettivi suindicati, è necessario pervenire ad un accordo di reciproca collaborazione tra il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione Provinciale di Mantova - che si avvale anche del concorso finanziario dei Comuni sopracitati che hanno assicurato la propria disponibilità in merito - mediante la stipula di una Convenzione per rafforzare il dispositivo di soccorso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova in concomitanza della prossima stagione estiva, in relazione ai maggiori flussi turistici previsti;

Le Parti di cui in epigrafe

CONVENGONO

Art. 1

Tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Al fine di ottimizzare e garantire il servizio di soccorso sul territorio provinciale, nel periodo sopraindicato, l'Amministrazione Provinciale di Mantova - avvalendosi anche del concorso finanziario dei Comuni di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Suzzara e Viadana - si impegna a corrispondere al Ministero dell'Interno le somme necessarie ad assicurare il pagamento delle competenze per ulteriori unità del personale operativo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova fino all'importo di Euro 31.250,00 (trentunmiladuecentocinquanta/00).

Art. 2

Il relativo personale sarà individuato tra coloro che, in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova, volontariamente rinunceranno preferibilmente al salto turno programmato spettante in base al proprio turnario.

Art. 3

Gli oneri connessi al pagamento delle cennate competenze sono quantificati come specificato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente Convenzione.

L'Amministrazione Provinciale di Mantova si impegna a versare al Ministero dell'Interno le somme concordate, nell'apposito capitolo di entrata n' 2439 cap. XIV - art. 11 presso la Tesoreria dello Stato.

La quietanza di versamento al Ministero dell'Interno, in originale o equivalente documentazione amministrativa del versamento, dovrà essere inoltrata agli uffici Centrali Contabili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. entro i successivi 20 giorni dalla data del versamento della somma da effettuarsi

entro l'esercizio finanziario 2008 con esclusione dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre.

Art. 4

Il presente atto entrerà in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione e resterà valido fino al 31 dicembre 2008, fatte salve eventuali proroghe e/o integrazioni. congiuntamente convenute dalle Parti.

Mantova, 6 maggio 2008

Per il Ministero dell'Interno
Il Prefetto di Mantova
Dott. Giuseppe Oneri

Per l'Amministrazione Provinciale di Mantova
Il Presidente
Prof Maurizio Fontanili

Per il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova
Roberto Toldo

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

Costo giornaliero di una unità dei Vigili del Fuoco per un turno di 12 ore consecutive. dalle ore 8,00 alle ore 20,00: €192,00.

u

Numero di unità	Costo giornaliero	Costo mensile (31 giorni)	Costo per 4 mesi
nr. 1 unità	€192,00	€5.952,00	€ 23.808,00
nr. 2 unità	€384,00	€11.904,00	€ 47.616,00
nr. 3 unità	€576,00	€17.856,00	€ 71.424,00